

20394

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL REGISTRO E DELLE IPOTECHE



SUCCESSIONI e donazioni

Legge 24 settembre 1920, n. 1800

Valutazione della proprietà immobiliare e mobiliare
a qualunque titolo trasferita

Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1220

(MINISTRO DELLE FINANZE L. FACTA)



70



ROMA

TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE
Via de' Barbieri, 8

1920

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL REGISTRO E DELLE IPOTECHE

SUCCESSIONI e donazioni

Legge 24 settembre 1920, n. 1800

Valutazione della proprietà immobiliare e mobiliare
a qualunque titolo trasferita


Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1220

(MINISTRO DELLE FINANZE L. FACTA)



ROMA
TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE
Via de' Barbieri, 6

1920



INDICE

Successioni e donazioni.

Legge 24 settembre 1920, n. 1800.

Testo della legge.	Pag. 5
Testo della tariffa	» 7-9

Avvertenze della direzione generale.

I. — Nuova tariffa per le tasse sulle successioni e donazioni.	» 10
II. — Donazioni	» 10
III. — Liberalità a favore di provincie e comuni per beneficenza ed istruzione.	» 11
IV. — Liberalità a favore di provincie, comuni ed altri corpi morali per scopi di pubblica utilità.	» 11
V. — Legati a favore di domestici per scopi alimentari	» 12
VI. — Esenzione dalla tassa di successione delle quote di eredità non superiori a lire 1000 devolute in linea retta e tra coniugi.	» 13
VII. — Applicazione delle aliquote superiori al 50 per cento	» 14
VIII. — Temperamento nell'applicazione della tassa successoria complementare	» 15
IX. — Gioielli e danaro delle eredità — Calcolo del loro valore	» 16
Tabella dei limiti di valore oltre i quali sono applicabili le aliquote di classe.	» 17

**Valutazioni della proprietà immobiliare e mobiliare
a qualunque titolo trasferita.
Disposizioni relative ai rilievi di omissione.**

Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1220.

Testo del decreto Pag. 19

Avvertenze della direzione generale.

I. — Specificazione dei valori negli avvisi di accertamento.	22
a) Beni immobili	22
b) Navi	24
c) Aziende industriali e commerciali	25
II. — Competenza per dirimere le controversie amministrative per valutazione	25
III. — Annullamento degli articoli del campione certo successioni per rilievi di omissione	26
IV. — Altre avvertenze	27

Successioni e donazioni — Legge 24 settembre 1920, n. 1300 ⁽¹⁾

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tariffa delle tasse di registro, parte III (tasse sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefici e delle cappellanie), annessa all'allegato A al regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituita la tariffa annessa alla presente legge.

La nuova tariffa è applicabile a tutti i trasferimenti a titolo gratuito, per causa di morte o per atto tra vivi, ed ai passaggi di usufrutto che avvengono dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

All'art. 3 dell'allegato A al regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, dopo la prima parte, si aggiunge il seguente capoverso:

“ La tassa complementare non deve mai superare la terza parte della differenza tra lire duecentomila ed il valore netto del patrimonio personale dell'erede o legatario „.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 29 settembre 1920, n. 230.

La disposizione del presente articolo avrà effetto dal 26 novembre 1919.

Art. 3.

Nelle trasmissioni per causa di morte il valore dei gioielli e dei denari dell'eredità è calcolato di ufficio in ragione del due per cento del valore totale degli altri beni immobili e mobili dell'eredità, lordo del passivo, quando non risulti da un inventario di tutela o di eredità beneficiata o se in atti o in dichiarazioni delle parti non sia indicato un valore superiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

FACTA.

MEDA.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERRA.

TARIFFA

Tariffa delle tasse sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi

Art. della tariffa	Grado di parentela fra gli autori delle successioni e donazioni e gli eredi, legatari e donatari	Per ciascuna quota					
		Classe I da L. 1	Classe II da L. 1	Classe III da L. 1	Classe IV da L. 1	Classe V da L. 1	Classe VI da L. 1
		L. 1,000	L. 5,000	L. 10,000	L. 25,000	L. 50,000	L. 100,000
		Tassa propor					
1	Fra ascendenti e discendenti in linea retta in 1° grado	1		1.50	2	2.50	3
		1 —	1.30	2 —	2.50	3 —	4 —
2	Fra ascendenti e discendenti in linea retta oltre il 1° grado	1		2	2.50	3	4.50
		1 —	1.30	2 —	3 —	4 —	5 —
3	Fra coniugi	4		4.50	5.50	7	9
		4 —	4.50	5 —	6 —	8 —	10 —
4	Tra fratelli e sorelle	7		8	9	11	13
		7 —	8 —	9 —	10 —	12 —	15 —
5	Fra zii e nipoti	9		10	11	14	17
		9 —	10 —	11 —	12 —	16 —	18 —
6	Fra prozii e pronipoti e cugini germani	11		12	13	17	22
		11 —	12 —	13 —	14 —	24 —	27 —
7	Fra altri parenti oltre il quarto grado, affini e fra estranei	18		19	21	25	29
		18 —	19 —	20 —	22 —	35 —	40 —
8	Trasferimenti aventi scopi di be- neficenza od istruzione a favore delle provincie, dei comuni e deg- li istituti indicati nell'articolo 4 del regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042.	Tassa proporzionale costante del 5 per cento					
9	Trasferimenti a favore di provin- cie, di comuni e di altri corpi moralì, diversi da quelli indicati nel precedente articolo 8, per scopi di pubblica utilità, che non siano di beneficenza o di istru- zione.	Tassa proporzionale costante del 10 per cento					
10	Legati per scopi alimentari non superiori a lire 1200 all'anno, a favore di domestici dell'autore della successione, non parenti di lui entro il quarto grado.	Tassa proporzionale costante del 3 per cento					
11	Passaggi di usufrutto per le prese di possesso dei benefici e delle cappellanie.	Tassa proporzionale costante del 3 per cento					

A V V E R

I. — Per le quote ereditarie non superiori a lire 1000 devolute in linea retta o fra coniugi non è do
II. — Per le quote immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della classe precedente, la
classe precedente, non può assorbire più della metà della somma per cui le quote superano l'accennato
~~tal caso la maggiore tassa non può assorbire più del tre quarti della detta somma.~~

III. — L'applicazione dell'articolo 8 della presente tariffa in confronto di istituti stranieri, che abbiano
con lo Stato, al quale l'istituto straniero appartiene.

IV. — L'applicazione della disposizione dell'articolo 5 del regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042, è ri-
stenti in Italia e destinate ad essere conservate in Italia, quando esista apposito patto convenzionale con

N.B. Le cifre in rosso sovrapposte a quelle in nero rappresentano

di usufrutto per la presa di possesso dei benefici e delle

individuale ereditaria o di legato o di donazione

Classe VII da L. 1 a L. 250,000 <i>300.000</i>	Classe VIII da L. 1 a L. 500,000	Classe IX da L. 1 a L. 1,000,000	Classe X da L. 1 a L. 2,000,000	Classe XI da L. 1 a L. 5,000,000 <i>4.000.000</i>	Classe XII da L. 1 a L. 10,000,000	Classe XIII da L. 1 a L. 20,000,000	Classe XIV da L. 1 a oltre L. 20,000,000	
4.50	7	10	<i>soppresso</i>	13	16	18	20	
6 —	9 —	11 —		16 —	18 —	21 —	24 —	27 —
5.50	8	11		15	18	21	24	27
7 —	10 —	15 —		18 —	21 —	24 —	27 —	30 —
12	15	18		21	24	27	30	33
13 —	16 —	22 —		24 —	27 —	30 —	33 —	36 —
16	20	23		26	29	32	35	38
18 —	21 —	27 —		30 —	33 —	36 —	39 —	42 —
20	23	27		31	34	37	40	43
21 —	24 —	30 —		34 —	38 —	42 —	45 —	48 —
26	30	34		37	40	43	46	49
30 —	33 —	40 —		44 —	48 —	52 —	56 —	60 —
33	37	40		43	46	49	52	55
46 —	52 —	59 —		63 —	66 —	69 —	72 —	75 —

T E N Z E .

vuta alcuna tassa.

maggiore tassa dovuta per effetto dell'aliquota loro propria, in confronto della aliquota della anzidetta limite. Se l'aliquota della classe nella quale ricadono la quota impositiva è superiore al 50 per cento, in

sede o beni nello Stato, è subordinata all'esistenza di apposita convenzione con pattuizione di reciprocità servata ai soli istituti nazionali, ma può aver luogo anche a favore di istituti stranieri per collezioni esilo Stato straniero.

~~Visto, d'ordine di Sua Maestà~~~~Il ministro delle finanze~~~~F. A. T. A.~~*le nuove aliquote.*

AVVERTENZE

della direzione generale del registro e delle ipoteche.

N. 55312 — Div. III.

Roma, addì 9 ottobre 1920.

I.

Nuova tariffa per le tasse sulle successioni e sulle donazioni.

La recente tariffa per le tasse sulle successioni e sulle donazioni, annessa all'alleg. A al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, entrata in vigore il 26 dello stesso mese, è stata sostituita dall'altra annessa alla legge sopra riportata, che, per espressa disposizione dell'art. 1 di questa legge, è applicabile, in tutto il suo contenuto, alle successioni apertesi dal giorno 29 settembre 1920 e alle donazioni avvenute dalla stessa data.

La nuova tariffa inasprisce le aliquote, senza modificare il sistema di applicazione di esse. L'inasprimento comincia, con salto sensibile, per la linea retta dalla classe VII (quote superiori a lire 100,000) e per tutti gli altri gradi e gli estranei dalla classe V (quote superiori a lire 25,000); prosegue moderato per le quote di valore fino a lire 500,000 (classe VIII), ma poi ricalza per le quote superiori a questo valore.

L'art. 7 della tariffa del 1919 (liberalità fra parenti oltre il 4° grado e fino al 6°) è soppresso, per modo che, tornando in ciò alla tariffa del 1914, restano i detti parenti considerati come estranei agli effetti della misura della tassa.

II.

Donazioni.

La nuova tariffa è applicabile a tutti i trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito posti in essere dal giorno 29 settembre 1920.

III.

Liberalità a favore di provincie e comuni per beneficenza ed istruzione.

L'art. 8 della nuova tariffa comprende le provincie e i comuni tra gli enti ammessi a fruire dell'aliquota 5 per cento per le liberalità a loro favore per scopi di beneficenza o di istruzione. Non trattasi però di vera e propria innovazione, perchè in pratica lo stesso trattamento è stato fatto alle liberalità della specie a provincie e comuni ed anche ad altri enti, quantunque non avessero per scopo precipuo la beneficenza, l'istruzione o l'educazione, considerando queste liberalità come fondazioni da essi amministrare, che non hanno bisogno di essere erette in enti morali, essendovi già l'ente che le amministra.

Qui è opportuno chiarire, ad evitare equivoci, che, se trattasi di liberalità fatta puramente e semplicemente ad un ente qualsiasi, per stabilire se sia applicabile l'aliquota di favore 5 per cento, devesi accertare se l'ente abbia per scopo *precipuo* la beneficenza, l'istruzione o l'educazione; se invece trattasi di liberalità fatta con la condizione esplicita che le somme o i beni largiti siano destinati a determinati scopi di beneficenza, istruzione o educazione, in tal caso, qualunque sia lo scopo precipuo che abbia l'ente per sua istituzione, è applicabile l'aliquota di favore.

IV.

Liberalità a favore di provincie, comuni ed altri corpi morali,
per scopi di pubblica utilità.

Una disposizione nuova reca l'art. 9 della tariffa attuale, che riduce al 10 per cento, costante, l'aliquota per le liberalità a favore delle provincie, dei comuni e di altri corpi morali, per scopi di pubblica utilità che non siano di beneficenza o di istruzione; aliquota che prima era quella progressiva, stabilita per le libera-

lità fra estranei, eccettuato il caso previsto dall'art. 147 della legge di registro.

S'intende però che questa disposizione non pregiudica l'altra più favorevole, contenuta nel citato art. 147 della legge di registro, per la quale i trasferimenti " *per atto tra vivi* a titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione od igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto reale, previo avviso del Consiglio di Stato, a favore di provincie e comuni, della proprietà o del godimento di beni mobili ed immobili, il cui valore non sia inferiore a L. 50,000 „, sono soggetti al decimo della tassa normale.

V.

Legati a favore di domestici, per scopi alimentari.

Altra disposizione nuova reca l'art. 10 della tariffa attuale, concernente legati non superiori a L. 1200 annue, per scopi alimentari a favore di domestici del *de cuius* non parenti di lui entro il 4° grado. Questi legati sono sottoposti alla lieve aliquota costante del 3 per cento.

La tariffa annessa al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1920 comprendeva una disposizione, per la quale sarebbero stati soggetti all'aliquota 3 per cento i legati a domestici di valore non superiore a L. 20,000. Nel corso della discussione però, considerato che una disposizione in questi termini avrebbe offerto troppo facile mezzo di sottrarre alla maggior parte della tassa dovuta considerevoli valori, con la distribuzione in legati fittizi a favore di domestici, fu modificata la proposta, limitando l'applicabilità della lieve aliquota 3 per cento ai soli legati della specie indicata non inferiori a L. 1200 annue.

Con ciò resta dimostrato che è condizione indispensabile per l'applicabilità dell'aliquota di favore, che il legato consista in un assegno alimentare, da corrispondersi a periodi più o meno brevi.

Altre condizioni indispensabili poi sono: 1° che il legatario fosse stato al servizio del *de cuius* al momento dell'apertura della successione od anche prima; 2° che lo stesso legatario non sia parente del *de cuius* entro il 4° grado, nè sia possidente; 3° che l'assegno, ragguagliato ad anno, non superi L. 1200.

È superfluo avvertire che il valore imponibile dovrà calcolarsi, capitalizzando l'assegno in ragione di cinque o dieci volte l'importo annuo, secondo che il legatario sia ultracinquantenne o no.

Per la retta applicazione dell'articolo in discorso della nuova tariffa, si abbiano presenti inoltre le seguenti avvertenze:

a) L'espressione " domestici ", va intesa in senso lato, esteso cioè a tutte quelle persone di umile o modesta condizione sociale, che abbiano prestati non brevi servigi al *de cuius*. Così devono ammettersi a fruire dell'aliquota 3 per cento gli assegni, nel limite indicato, legati ad infermieri che avessero assistito per un tempo considerevole il *de cuius*; ad istitutori o commessi che a lui od alla sua azienda abbiano prestati lunghi e fidati servigi;

b) Non vanno ammessi all'anzidetto trattamento di favore gli assegni subordinati alla condizione che coloro ai quali sono fatti prestino servizio presso la famiglia del *de cuius* o presso determinate persone (condizione che spesso è espressa nei testamenti), perchè in questo caso l'assegno rappresenta il corrispettivo dei servigi da prestare e costituisce un onere personale di colui il quale deve pagarlo e non dell'eredità; conseguentemente non va nè tassato come legato, nè dedotto dal valore imponibile dell'asse ereditario.

VI.

Esenzione dalla tassa di successione delle quote di eredità non superiori a L. 1000, devolute in linea retta e tra coniugi.

L'art. 2 del decreto-legge 27 settembre 1914, n. 1042, esonerava dalla tassa di successione le quote di eredità devolute nella linea retta ed al coniuge superstite di valore non superiore

a lire cento. Ora, in virtù della prima delle avvertenze in calce alla tariffa, sono esenti dalla tassa le quote *ereditarie* di valore non superiore a lire mille, devolute in linea retta e fra coniugi. Pertanto le prime tre aliquote della classe I della tariffa sono applicabili soltanto in rapporto ai trasferimenti per donazione.

VII.

Applicazione delle aliquote superiori al 50 per cento.

L'art. 3 del decreto-legge 27 settembre 1914, n. 1042, disponeva che per le quote immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della classe precedente, la maggiore tassa dovuta per effetto dell'aliquota loro propria, in confronto dell'aliquota della classe precedente, non poteva assorbire più della metà ossia il 50 per cento della somma per cui le quote superano l'accennato limite.

Ora però che la nuova tariffa contiene aliquote superiori al 50 per cento, logicamente per le quote soggette a queste aliquote la disposizione del citato articolo del decreto-legge del 1914 è stata modificata nel senso, che la maggior tassa non può superare i tre quarti (non più la metà) della differenza tra l'ammontare effettivo della quota e la cifra che segna il limite della classe precedente (veggasi la II delle avvertenze in calce alla nuova tariffa).

La tabella dei limiti di valore oltre i quali sono applicabili le aliquote di classe, annessa a queste avvertenze e sostituita quella riportata a pag. 161 del *Bollettino ufficiale* del corrente anno, è stata compilata tenendo presente l'anzidetta modificazione.

Il temperamento disposto nell'applicazione delle aliquote non superiori al 50 per cento riguarda pure i legati a favore di domestici, e di ciò si è tenuto conto nel compilare la tabella di cui sopra.

VIII.

Temperamento nell'applicazione della tassa successoria complementare.

Il temperamento disposto dall'art. 2 della nuova legge nell'applicazione della tassa complementare sulle successioni, istituita dall'art. 3 dell'allegato A al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, poco ha bisogno di illustrazioni. Questa tassa, dalla quale sono esclusi gli eredi in linea retta ed il coniuge superstite e le persone giuridiche, è stata istituita nel concetto che è giusto che l'erede già provvisto di considerevole patrimonio paghi su ciò che gli perviene per successione una tassa maggiore di quella dovuta dall'erede poco o nulla provvisto di beni propri. È logico però che questa maggior tassa non debba mai superare e nemmeno raggiungere il valore dei beni posseduti dall'erede, come sarebbe potuto avvenire, se l'art. 3 del decreto-legge del 1919 fosse rimasto immutato.

Per il temperamento ora portato a questo articolo, con effetto retroattivo al 26 novembre 1919, la tassa complementare non può mai superare la terza parte della differenza tra L. 200,000 ed il valore netto del patrimonio personale dell'erede o legatario.

Così, posto che una persona fisica, già provvista di un patrimonio del valore di L. 200,900, erediti da un parente collaterale o da un estraneo beni del valore di L. 5,000,000, essa, a' sensi dell'art. 3 del decreto-legge del 1919, dovrebbe pagare la tassa complementare di L. 500,000. Invece per l'art. 2 della legge attuale non pagherà che L. 300, cioè la terza parte della differenza tra L. 200,000 e L. 200,900. Con ciò resta pure eliminato l'inconveniente che di due eredi dei quali uno possedeva L. 200,000, l'altro poco meno, il primo paghi una somma, che potrebb'essere ingente, ed il secondo nulla paghi per tassa complementare.

IX.

Gioielli e danaro delle eredità — Calcolo del loro valore.

L'art. 3 della nuova legge presume che un patrimonio trasferito per successione comprenda gioielli e danaro (da non confondersi coi depositi presso terzi), del valore del due per cento del patrimonio, lordo del passivo. Questa presunzione, come quella del cinque per cento per la mobilia, cessa, se da inventario di tutela o di eredità beneficia a risulti un valore minore od anche l'inesistenza assoluta di gioielli e danaro, ovvero dagli stessi inventari o da semplici atti o dichiarazioni delle parti risulti un valore *superiore*.

S'intende che, se per i soli gioielli vien dichiarato, un valore superiore od uguale al 2 per cento dell'asse, nulla deve aggiungersi per presunta esistenza di danaro, e così pure per i gioielli, se vien dichiarato solo danaro per un importo superiore od uguale al 2 per cento dell'asse.

Si avverte poi che, se nella denuncia vien dichiarato per la mobilia un valore superiore al 5 per cento dell'asse lordo e nulla per il danaro e i gioielli ovvero per questi si dichiara un valore inferiore al 2 per cento, si calcola d'ufficio per il danaro e i gioielli il 2 per cento dell'asse, compreso il valore della mobilia; se invece nulla vien dichiarato nè per la mobilia, nè per il danaro e i gioielli e devesi ricorrere alla presunzione di legge, si calcola prima il 2 per cento dell'asse lordo per il danaro e i gioielli e poi sul complesso il 5 per cento per la mobilia.

Inoltre si avverte che, non avendo la nuova legge fissata una data speciale per l'attuazione dell'art. 3, questo, giusta il disposto dell'art. 1 del titolo preliminare al codice civile, è applicabile alle successioni apertesi e che si apriranno dal 14 ottobre 1920, cioè dal decimoquinto giorno dopo quello della pubblicazione della stessa legge.

a

:

;

4

v

e

Aliq

ei limiti di valore oltre i quali sono applicabili le aliquote di classe.

Classe IV da L. 1 a L. 50,000	Classe V da L. 1 a L. 50,000	Classe VI da L. 1 a L. 100,000	Classe VII da L. 1 a L. 250,000	Classe VIII da L. 1 a L. 500,000	Classe IX da L. 1 a L. 1,000,000	Classe X da L. 1 a L. 2,000,000	Classe XI da L. 1 a L. 5,000,000	Classe XII da L. 1 a L. 10,000,000	Classe XIII da L. 1 a L. 20,000,000	Classe XIV da L. 1 a oltre L. 20,000,000
10,105,30	3 — 25,265,96	4 — 51,086,96	6 — 104,545,44	9 — 208,262,68	14 — 569,444,44	16 — 1,058,893,52	18 — 3,125,070 —	21 — 5,217,241,38	24 — 11,183,846,14	27 — 22,608,695,64
10,212,76	4 — 25,543,48	5 — 51,111,12	7 — 104,081,16	10 — 208,750 —	15 — 571,436,56	18 — 1,093,750 —	21 — 3,260,896,54	24 — 5,578,923,06	27 — 11,304,847,82	30 — 23,000,000 —
10,227,98	8 — 26,190,46	10 — 52,700 —	13 — 108,105,10	16 — 213,058,82	22 — 607,142,84	24 — 1,078,923,06	27 — 3,260,896,56	30 — 6,750,000 —	33 — 11,764,705,88	36 — 24,285,714,28
10,250 —	12 — 26,815,78	15 — 54,265,70	18 — 108,575 —	21 — 213,862,06	27 — 630,434,78	30 — 1,150,000 —	33 — 3,332,941,16	36 — 6,671,428,66	39 — 12,727,272,72	42 — 27,500,000 —
10,283,14	16 — 27,041,16	18 — 52,125 —	21 — 110,844,82	24 — 213,846,14	30 — 650,000 —	34 — 1,250,000 —	38 — 3,693,696,96	42 — 7,500,000 —	45 — 16,000,000 —	48 — 50,000,000 —
10,277,76	24 — 34,015,98	27 — 56,521,72	30 — 115,000 —	33 — 214,117,64	40 — 850,000 —	44 — 1,600,000,68	48 — 600,000 —	52 — 5,800,585,22	56 — 12,106,286,16	60 — 25,368,888,88
10,714,32	35 — 43,068,96	40 — 75,080 —	46 — 250,000 —	52 — 315,217,88	59 — 718,750,68	62 — 1,280,788,28	65 — 3,600,000 —	68 — 7,142,557,14	72 — 33,333,333,33	75 — —

a 8; da L. 1 ad oltre L. 6,000 aliquota 30 — Limite di valore L. 9,400.
 aliquota 3; da L. 1 ad oltre 12,000 aliquota 22 — Limite di valore L. 20,142,84.

effetto dell'aliquota loro propria, in confronto dell'aliquota dell'anzidetta classe precedente, non può assorbire più della metà della somma per cui le quote superano l'accennato limite. Se l'aliquota della classe nella quale

Tabella dei limiti di valore oltre i quali sono

Articoli della tariffa	GRADO DI PARENTELA tra gli autori delle successioni e donazioni e gli eredi, legatari e donatari	Classe I da L. 1 a L. 1,000	Classe II da L. 1 a L. 5,000	Classe III da L. 1 a L. 10,000	Classe IV da L. 1 a L. 25,000	Classe V da L. 1 a L. 50,000	Classe VI da L. 1 a L. 100,000	
1	Fra ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado.	1	1.50	1,010.20	2.50	10,105.26	3 — 25,265.96	4 — 51,111.15
2	Fra ascendenti e discendenti in linea retta oltre il 1° grado.	1	1.50	1,010.30	3 —	10,212.76	4 — 25,549.45	5 — 51,111.15
3	Fra coniugi	4	4.50	1,010.95	5 —	10,227.25	8 — 24,190.46	10 — 52,500 —
4	Tra fratelli e sorelle.	7	8 —	1,023.50	9 —	10,250 —	12 — 26,315.78	15 — 54,285.70
5	Fra zii e nipoti.	9	10 —	1,025 —	11 —	10,263.14	16 — 27,941.16	18 — 53,125 —
6	Fra prozii e pronipoti e cugini germani	11	12 —	1,026.32	13 —	10,277.76	24 — 34,615.85	27 — 56,321.72
7	Fra al ri parenti oltre il quarto grado, affini e fra estranei	18	19 —	1,022.26	20 —	10,714.22	35 — 46,038.66	40 — 75,000 —

10) Legati per scopi alimentari non superiori a L. 1,200 all'anno a favore di domestici ed il valore della successione non parenti di lui entro il quarto grado / se il legatario ha superata l'età di 50 anni da L. 1 a L. 6,000 aliquota 3; da L. 1 ad oltre L. 6,000 aliquota 20 — Limite / se il legatario non ha superata l'età di 50 anni, da L. 1 a L. 12,000 aliquota 3; da L. 1 ad oltre 12,000 aliquota 22 — Limite

Avvertenza. — Per le quote immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della classe precedente la maggiore tassa dovuta per effetto dell'aliquota loro propria, in confronto del ricadono le quote imponibili è superiore al 50 per cento, in tal caso la maggiore aliquota non può assorbire più del tre quarti della detta somma.

Successioni e valutazioni — Specificazione dei valori negli avvisi di accertamento mod. 85 — Competenza per dirimere le controversie amministrative per valutazione — Annullamento degli articoli del campione certo successioni per rilievi di omissione — Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1220 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 9 del regolamento approvato col regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, e l'art. 2 del regolamento approvato col regio decreto 11 giugno 1911, n. 544;

Visto l'art. 4 del regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, all. 4;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del regolamento approvato col regio decreto 11 giugno 1911, n. 544, è sostituito il seguente:

“ Quando nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti siano stati separatamente descritti e valutati più beni immobili, distinti ed indipendenti l'uno dall'altro, l'avviso di accertamento di va-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 settembre 1920, n. 215.

lore da notificarsi a' sensi dell'art. 4 del decreto reale 24 novembre 1919, n. 2163, allegato 4, deve limitarsi ai soli beni pei quali il prezzo convenuto od il valore dichiarato sia reputato inferiore di oltre l'ottavo o il decimo, di cui allo stesso art. 4 del citato decreto reale, a quello che gli stessi beni avevano in comune commercio al momento del trasferimento. Nell'avviso devono essere contrapposti ai singoli valori indicati nelle contrattazioni o dichiarazioni quelli che l'amministrazione attribuisce ai beni; a meno che non si tratti di parti di uno stesso immobile, nel quale caso può contrapporsi un valore unico a quelli distinti dai contribuenti.

“ Se l'avviso di accertamento non riporta la specificazione dei valori, ma soltanto il valore complessivo, la parte alla quale l'avviso è stato notificato, ove non creda di poter aderire alla richiesta dell'amministrazione, può domandare che la specificazione dei valori le sia notificata. Tale domanda può farsi fino a che non sia stata notificata l'ordinanza di stima, ed in questo caso la notificazione dell'ordinanza si tiene sospesa fino a trenta giorni da quello in cui sia stata notificata la specificazione.

“ L'onere delle spese e l'eventuale applicazione della soprattassa comminata dall'articolo 29 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, testo unico, sono sempre determinati in ragione del valore complessivo stabilito dalla perizia giudiziale.

“ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche quando le contrattazioni o dichiarazioni abbiano per oggetto più navi ..

Art. 2.

Nell'avviso di accertamento di valore, riguardante aziende industriali o commerciali o quote di compartecipazione in società industriali o commerciali, essendo le aziende o quote unità inscindibili, deve contrapporsi a ciascuna di esse un valore unico a quello indicato dalle parti, anche se nelle contrattazioni o dichia-

razioni siano stati specificati singoli valori pei diversi coefficienti che concorrono a costituirle.

Art. 3.

Il ministero delle finanze è competente a decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima, a' sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato A, quando la differenza tra il valore presunto dall'amministrazione e quello risultante dalle stipulazioni o dichiarazioni dalle parti superi lire trecentomila. Se la differenza non superi le lire trecentomila, sono competenti le intendenze di finanza, eccetto che il valore presunto sia non superiore a L. 10,000, nel quale caso possono i ricevitori del registro accettare le offerte che ritengano accettabili.

Gli aumenti di valore che fossero concordati in base al disposto dell'art. 30 della legge 20 maggio 1897, n. 217, testo unico, devono risultare da apposita dichiarazione in carta libera, da firmarsi dal contribuente e dal ricevitore e da sottoporsi alla approvazione dell'intendenza, quando il concordato sia stato autorizzato da essa o dal ministero.

Art. 4.

Quando non vi sia dubbio o contestazione riguardo alla validità della prova diretta a dimostrare insussistenti le omissioni di beni, rilevate d'ufficio, nelle denunce di successione, è data alle intendenze di finanza la facoltà di disporre l'annullamento degli articoli iscritti nel campione certo per le tasse e soprattasse relative ai detti beni, qualunque ne sia l'ammontare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

FACTA.

Visto, Il Guardasigilli: FERA.

AVVERTENZE

della Direzione Generale del registro e delle ipoteche.

N. 54894 — Div. III.

Roma, addì 12 settembre 1920.

I.

Specificazione dei valori negli avvisi di accertamento mod. 85.

a) *Beni immobili.* — L'art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544, richiedeva che nella domanda di stima (cui l'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, all. A, ha sostituita una semplice notificazione dei valori accertati) fossero indicati i valori attribuiti dall'amministrazione ai singoli beni immobili di contro a quelli dichiarati, se i contribuenti li avessero specificati.

Da questa recisa disposizione derivava che, se si procedeva ad un giudizio di stima in base ad una domanda non contenente la voluta specificazione di valori, il procedimento era irregolare e nullo; anzi la Corte di Cassazione di Roma giunse persino a ritenere radicalmente nulla la domanda di stima, con criterio in verità discutibile, come lo stesso Supremo Collegio ebbe poi incidentalmente ad ammettere.

A prescindere dai casi di mera inosservanza della citata disposizione, avveniva talvolta che i ricevitori riunissero i beni in gruppi, contrapponendo ai valori dichiarati per i singoli beni di ogni gruppo un valore solo, non per ignoranza o negligenza, ma perchè messi in imbarazzo dai contribuenti, i quali avevano, a caso od a disegno, scisso in più parti un solo immobile, rendendo difficile anche all'ufficio tecnico di finanza la stima distinta di ogni parte: donde inconvenienti e pericoli di liti, che l'amministrazione era costretta ad evitare non senza sacrificio.

L'art. 1 del decreto sopra riportato, coordinando la disposizione col fine di semplice opportunità e convenienza, che l'aveva ispirata, e mettendola anche in armonia con l'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, all. A, prescrive bensì, come regola, che ai singoli valori dichiarati per più beni immobili e non riconosciuti sufficienti siano contrapposti quelli che l'amministrazione attribuisce agli stessi beni; ma in primo luogo fa eccezione per il caso che un immobile sia scisso in più parti con distinti valori per ogni parte, ed inoltre stabilisce che, nell'ipotesi sia contrapposto nell'avviso un valore unico a quelli specificati dal contribuente per più beni, se questi vuole la specificazione dei valori, può chiederla, fino a che non sia stata *notificata* l'ordinanza di stima. In questo caso il ricevitore notificherà, *nel più breve tempo possibile* e nel modo stabilito dall'art. 4 del regolamento 22 maggio 1910, n. 316, la specificazione dei valori di contro a quelli dichiarati, per i soli beni costituenti unità a sé e non per le parti di uno stesso immobile, per le quali siano stati eventualmente dichiarati valori distinti.

Occorre appena avvertire che ciò non può e non deve influire in alcun modo a modificare i termini perentori stabiliti dall'art. 4 del decreto-legge del 1919, e, per conseguenza, se il contribuente, avuta la notificazione dell'avviso di accertamento, lascia decorrere tre mesi senza rispondere, resta definitivo il valore richiesto dall'amministrazione, anche se nell'avviso sia stato indicato un valore complessivo per più beni, e non può il contribuente pretendere

di essere riammesso in termine per il fatto che l'avviso non contiene la specificazione dei valori. Se invece il contribuente risponde alla notificazione dell'avviso, chiedendo la specificazione dei valori, il ricevitore deve essere diligente a promuovere l'ordinanza di stima almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di tre mesi dalla risposta del contribuente, anche se, per vieta ipotesi, non abbia ancora notificata la richiesta specificazione. In tal caso ed anche nell'altro che il contribuente chieda la specificazione dopo che sia stata emessa l'ordinanza di stima, non può questa notificarsi prima che siano decorsi trenta giorni dalla notifica della specificazione e se, specificati i valori, il contribuente aderisca a parte di essi o, comunque, si venga ad un accordo parziale, concluso il concordato e riscossa la tassa complementare in base ad esso dovuta od assicurata la riscossione con atto di dilazione e garanzia, si promuoverà una nuova ordinanza che limiti la stima ai beni pei quali non siasi concluso l'accordo.

Dopo avvenuta la notificazione dell'ordinanza ai periti ed al contribuente, questi non ha più diritto di chiedere la specificazione dei valori.

Si raccomanda però vivamente ai ricevitori di attenersi alla regola della specificazione dei valori nell'avviso di accertamento, per evitare complicazioni, ed al riguardo devono vigilare le intendenze e gl'ispettori.

b) *Navi.* — Le norme espresse innanzi si applicano anche quando l'avviso di accertamento si riferisce a più navi, considerate come singoli beni. In tal caso il valore di ogni nave non può scindersi in più parti, ma ad ognuna delle navi deve attribuirsi un valore distinto, se il contribuente non ha dichiarato un valore complessivo. Se invece le navi rappresentano uno dei coefficienti di una azienda, in questo caso sono applicabili le norme contenute nel paragrafo seguente.

Si avverte però che, se uno stesso trasferimento comprende beni immobili e navi, occorrendo notificare l'accertamento dei valori, deve si provvedere con avvisi separati.

c) *Aziende industriali o commerciali e quote di compartecipazione in società industriali o commerciali.* — Le aziende industriali o commerciali e le quote di compartecipazione in società industriali o commerciali costituiscono unità inseparabili, e quindi è evidente che deve chiedersi per ognuna un valore, anche se siano stati dichiarati valori distinti per i singoli coefficienti. Così, se per un opificio siano stati dichiarati distinti valori per i macchinari, le materie prime, quelle lavorate, i brevetti d'invenzione, l'accorsatura, non potrebbe l'amministrazione riconoscere sufficienti alcuni di questi valori e contestare gli altri, e se fosse inevitabile la stima giudiziale, i periti dovrebbero necessariamente vagliare tutti i coefficienti, per determinare il valore dell'opificio. Ciò basta a spiegare la disposizione dell'art. 2 dell'attuale decreto.

II.

Competenza per dirimere le controversie amministrative per valutazione.

L'art. 9 del regolamento 22 maggio 1910, n. 316, avocò al ministero le controversie per valutazione, sorte in sede amministrativa, quando la differenza tra il valore dichiarato od il prezzo convenuto ed il valore attribuito ai beni dall'amministrazione superasse L. 100,000, e dichiarò competenti le intendenze per tutte le altre controversie, niuna esclusa; sicchè era interdetto ai ricevitori di concludere concordati per valori non superiori a L. 10,000, giusta la facoltà che prima loro derivava dall'art. 18 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

L'aumento considerevole del valore dei beni e del numero dei trasferimenti ha fatto ora sentire il bisogno di rendere più agile e spedito il servizio, e perciò l'art. 3 del decreto attuale ha estesa la competenza delle intendenze, dando a queste la facoltà di definire le controversie, quando la differenza tra i valori non superi lire 300,000: resta ferma, beninteso, l'avvertenza contenuta nel § XI, lett. a, della normale 6 del corrente anno, riguardo ai termini di confronto.

Lo stesso articolo inoltre autorizza i ricevitori ad accettare offerte che reputino convenienti, quando il valore *presunto* non superi L. 10,000.

Nei casi di poca importanza è lasciata dunque piena libertà di azione ai ricevitori, i quali non hanno nemmeno l'obbligo di sottoporre i concordati alla ratifica ed approvazione delle intendenze. Spetterà però agl'ispettori in verifica di controllare diligentemente il loro operato e di far risultare dai verbali di verifica le constatazioni di diligenza o di manchevolezza fatte, quando non credano opportuno un rapporto speciale con proposte a favore o contro il ricevitore diligente o manchevole.

III.

Annullamento degli articoli del campione certo successioni per rilievi di omissione.

In piena armonia col disposto dell'art. 8 del regolamento 22 maggio 1910, n. 316, per il quale le intendenze possono ammettere in deduzione dall'attivo le passività ereditarie regolarmente giustificate dopo la liquidazione della tassa principale, qualunque sia l'importo della tassa da ridursi o da restituirsi, se non vi sia dubbio o contestazione sulla deducibilità del passivo proposto, l'art. 4 del decreto attribuisce alle intendenze la competenza di annullare gli articoli del campione certo, iscritti per presunte omissioni di beni nelle denunce di successione, senza limite di somma, purchè non vi sia dubbio o contestazione riguardo alla validità della prova diretta a dimostrare insussistenti le omissioni.

Quando però vi sia controversia sulla validità della prova, torna applicabile l'art. 1° del regolamento del 1910, riguardo al limite di competenza. Deve ritenersi che vi sia controversia, quando l'intendenza dissenta dai funzionari dipendenti.

IV.

Altre avvertenze.

1° Le istruzioni contenute nella normale 6 del corrente anno spiegano il congegno delle disposizioni del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, all. A, concernenti le valutazioni, mettendo in rilievo che il non breve termine di un anno, concesso per la notificazione dell'avviso di accertamento, non deve lasciarsi trascorrere nell'inerzia, ma utilizzarsi nel procedere con diligenza alla valutazione dei beni ed all'espletamento delle trattative di concordato; per modo che, se il concordato è possibile, si eviti la notificazione dell'avviso di accertamento, con inestimabili vantaggi, anche in risparmio di tempo e di lavoro per i ricevitori; se non è possibile il concordato, si proceda speditamente alla notificazione dell'avviso ed agli ulteriori atti, salvo naturalmente il rispetto del termine concesso al contribuente per rispondere alla richiesta di valore.

Qualche intendenza ha riferito che in alcuni luoghi è consuetudine dei contribuenti di non prestarsi alle trattative di concordato, se non quando sia stato notificato l'avviso od anche iniziato il giudizio di stima.

Per far cessare questa consuetudine converrà, nel notificare il *terzo invito*, di cui al § X, n. 6, della citata normale, mettere bene in rilievo l'avvertenza che, *notificato l'avviso di accertamento, non resterà che o fare piena adesione al valore richiesto, o lasciare che sia compiuta la stima dai periti giudiziali, intendendosi precluso l'adito a trattative amichevoli*. In effetti poi si respingerà ogni tentativo di conciliazione, salvo solo il caso che, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, si ravvisi preferibile accettare eventuali offerte vantaggiose, evitando l'alea di una stima giudiziale che apparisca pericolosa.

2° Le controversie per valutazione devono esser trattate con speciale impegno e sollecitudine. Per renderne più spedita la soluzione, col § X, n. 5, della normale 6 del corrente anno sono

stati autorizzati i ricevitori ad accettare offerte non inferiori ai $\frac{7}{8}$ od ai $\frac{9}{10}$ del valore accertato, qualunque sia l'importanza dei beni, quando il valore dichiarato in origine sia non inferiore ai $\frac{2}{3}$ di quello accertato. Ciò implica non già che quando il valore dichiarato sia inferiore ai $\frac{2}{3}$ dell'accertato non si possa consentire la tolleranza consueta, ma che in questi casi è riservata al ministero od alle intendenze di decidere, secondo la competenza rispettiva, tenendo conto della specie dei beni, del grado di parentela tra l'autore della successione o donazione e gli eredi o donatori, nei trasferimenti a titolo gratuito, ecc.

Con questa occasione si raccomanda di non omettere, nel riferire al ministero circa controversie per valutazione, l'invio del prospetto mod. 84, contenente almeno gli elementi richiesti nella prima facciata, segnatamente il grado di parentela, se trattasi di trasferimento a titolo gratuito; la data del pagamento della tassa principale o dell'atto di sottomissione e garanzia, nel caso di dilazione; quella della notificazione dell'avviso di accertamento, se già avvenuta; le scadenze di termini perentori. Notisi che la compilazione del prospetto, in sostanza, non costituisce aggravio di lavoro, giacchè l'invio di esso rende quasi sempre inutili lunghi rapporti sul merito della controversia.

Si raccomanda inoltre di informare sempre il Ministero dell'esito dei giudizi di stima, *qualunque sia l'importanza* dei beni, indicando il valore dichiarato (compresi gli aumenti che siano stati fatti, per rettifica, nei casi di trasferimento per successione, nel modo e nel termine indicati dal 4° capov. dell'art. 96 della legge di registro e dall'art. 18 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549); il valore attribuito ai beni dall'ufficio tecnico di finanza, e quello accertato dal perito o dai periti giudiziali.

3° Nonostante le avvertenze fatte con la più volte citata normale 6 del corrente anno (§ X, n. 1 e 3), per non pochi trasferimenti, anche di considerevole importanza, l'accertamento dei valori non solo non è stato compiuto nel termine prescritto, ma nemmeno alla scadenza del termine per la notificazione dell'avviso

mod. 85, tanto che questo si è dovuto notificare per un valore ipotetico, allo scopo di salvare l'amministrazione dalla decadenza.

Su questo grave e deplorabile fatto, che non ammette scusanti, si richiama l'attenzione delle intendenze e degl'ispettori, raccomandando loro di riferire al ministero con proposta di provvedimenti a carico dei responsabili, se il fatto avesse a ripetersi.

Intanto, al fine di esercitare una diretta vigilanza sul servizio delle valutazioni, il ministero si riserva di chiedere prospetti trimestrali o semestrali, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità.

4° Per ciò che concerne i rilievi di omissione, si raccomanda di evitare l'iscrizione di inutili articoli nel campione certo, avendo cura di invitare prima le parti a dare giustificazioni (§ 39 della normale 45 *Boll. uff.* 1902).

Si avverte poi che, se un rilievo riguardi beni soggetti a stima, il ricevitore deve liquidare la tassa e la sopratassa sul valore accertato d'ufficio soltanto dopo di aver invitata la parte a fare la dichiarazione di valore, assegnandole un termine ragionevole, e quando sia decorso inutilmente questo termine (art. 23, n. 2, della legge di registro).

Solo dopo ciò contro l'accertamento d'ufficio del valore la parte non ha altro rimedio che la stima giudiziale, salvo l'opportunità di un concordato; ma se manchi l'invito o, comunque, il ricevitore non sia in grado di provare di averlo fatto, l'accertamento d'ufficio non è sostenibile.

